

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

Contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 10 maggio 2018 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in sede separata in modalità telematica. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, i signori Michelangelo Condò ed Eleonora Caporossi hanno convenuto in giudizio la BANCA al fine di sentir accertare la nullità di clausole contrattuali e la ripetizione dell'indebito corrisposto.

La convenuta, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto esponendo le ragioni a confutazione dell'avversa domanda; ha insistito per la condanna di controparte alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.

Gli attori hanno premesso di aver stipulato, il 27 dicembre 2000 con BANCA un contratto di mutuo fondiario a rimborso graduale e piano di ammortamento c.d. alla francese per l'erogazione della soma capitale di € 145.000,00 che prevedeva il tasso di interesse corrispettivo variabile; il T.A.N. (preammortamento e prime due rate) pari al 6,59%; dopo la terza rata, l'applicazione della media mensile Euribor 1 mese + 2,95%; il Tasso di mora concordato era pari al Tasso Ufficiale di Rendimento + 6,50%; il T.A.E.G./ISC pari a 8,55%.

In data 18 agosto 2014, gli attori hanno estinto in via anticipata il mutuo corrispondendo in un'unica soluzione il capitale residuo.

Su richiesta delle parti, sono state assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e produzione documentale.

In esito all'assunzione dei mezzi di prova è stata disposta CTU Contabile, ritenuta utile ai fini di questo giudizio.

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2018 con l'assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

IN DIRITTO

Ritiene il Tribunale che le domande proposte dagli attori siano infondate e, per le ragioni di seguito esposte, debbano essere rigettate.

Innanzitutto è doveroso accogliere l'eccezione di parte convenuta circa la violazione compiuta da parte attrice di aver introdotto nuove eccezioni con la prima memoria ex art.183 sesto comma c.p.c., deputata, come noto, alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. L'articolo 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 2.2.2006 n.40 sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande conseguenti alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma (in tal senso Cass. 19/7/2013 n. 17708). La ulteriore richiesta formulata dagli oppositori con la prima memoria istruttoria circa la restituzione di somme versate in eccesso per presunto anatocismo è pertanto ritenuta e dichiarata inammissibile dal giudice, in ogni caso infondata, come meglio si esporrà in prosieguo.

Sulla asserita usurarietà del mutuo contratto

Non sussistono elementi utili ad affermare che la Banca abbia applicato interessi usurari. L'operazione di calcolo effettuata da parte attrice al fine di sostenere il superamento del tasso soglia è errata; infatti i mutuatari partono dal presupposto che, sommando tutte le voci di spesa addebitate dalla Banca, si verrebbe al superamento della soglia antiusura con la conseguenza che nessuna somma sarebbe più dovuta a titolo di interessi e spese, nemmeno corrispettivi; da tanto deriverebbe l'onere della Banca alla restituzione in favore dei mutuatari di ogni somma percepita, salvo il capitale.

Tale ricostruzione non coglie minimamente nel segno.

Il reato di usura "oggettiva", codificato dalla citata legge 108/96, che rileva per il solo fatto di essersi fatto promettere o consegnare delle somme calcolate ad un tasso superiore al tasso soglia pubblicato con decreto ministeriale in forza della rilevazione periodica della Banca d'Italia, ha consentito e facilitato l'accertamento del reato di usura, prescindendo quindi dalla verifica di elementi soggettivi di non sempre di facile dimostrazione; ciò non toglie, tuttavia, che oggetto di verifica siano solo ed esclusivamente le somme che la parte mutuataria sia chiamata a corrispondere alla parte mutuante come costo del prestito, dunque, prescindendosi da oneri eventuali quali ad esempio il risarcimento conseguente all'inadempimento del mutuatario; vale a dire il tasso di mora.

Tale conclusione è chiarissima e trova fondamento nell'art. 1 della citata legge 108/96 laddove si legge che: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Il fatto che il legislatore abbia escluso dalla determinazione del tasso le sole imposte e tasse, non vuol dire che in tale concetto vadano incluse le somme dovute per il ritardato e/o omesso adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario proprio perché oggetto di verifica

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16095 del 5 agosto 2019

sono solo le “remunerazioni” collegate alla erogazione del credito e non anche le somme dovute a titolo di inadempimento.

In altri termini, si rileva che la funzione degli “interessi corrispettivi” è quella di remunerare la Banca per l’erogazione di una determinata somma a favore del proprio cliente che, nel tempo, dovrà restituirla sulla base di un piano di ammortamento che individua, per ogni singola rata, la quantità di capitale e la quantità di interesse da pagare.

Al contrario, “gli interessi moratori” assolvono la funzione di risarcire la Banca per il mancato corretto adempimento da parte del cliente dell’obbligo di restituire le somme erogate. Essendo questa la precipua funzione cui assolvono gli interessi moratori è ovvio (e pacifico in dottrina – cfr. Andrea Torrente e Pietro Schlesinger, “Manuale di diritto privato”, Giuffrè, dodicesima edizione) che in caso di inadempimento il debitore dovrà pagare al creditore il capitale maggiorato dell’interesse moratorio il quale, però, individua una voce diversa non remunerativa del finanziamento.

Sull’asserita usurarietà degli interessi di mora

Altro elemento fondamentale trascurato da parte attrice è dato dall’attuale oggettiva impossibilità di individuare un tasso soglia moratorio.

Le rilevazioni statistiche del TEGM effettuate trimestralmente dalla Banca d’Italia, secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, hanno sempre avuto ad oggetto i soli tassi corrispettivi, in linea con la ratio della legge già richiamata volta a considerare la loro natura e funzione di corrispettivo dell’erogazione del credito; analoga rilevazione non viene invece effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Sull’argomento la Suprema Corte si è così espressa: “Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la stessa metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato...” (Sent. Cass. del 22 giugno 2016, n. 12965).

In applicazione di tale principio, sempre il Tribunale di Milano è giunto ad escludere la possibilità di verifica del tasso di mora secondo i criteri di cui alla legge 108/96: “I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva. Invero, l’art. 1284 c.c. prevede che il tasso di mora, in difetto di accordi inter partes, sia pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, determinato operando una maggiorazione di otto punti percentuali rispetto ad una base di riferimento della BCE, dunque, potenzialmente superiore, almeno in alcuni periodi, alle soglie di usura determinate per alcune tipologie di finanziamento. Appare, dunque, inverosimile che se lo stesso legislatore, come strumento di deflazione del contenzioso, “impone” interessi legali di mora superiori alle soglie di usura, l’applicazione di interessi moratori eccedenti il parametro fissato dalla legge n. 108/1996, possa integrare un reato punito dal codice penale. Con l’espressione letterale “a qualunque titolo” contenuta nella L. n. 24/2001, il legislatore non ha inteso estendere la disciplina antiusura anche agli interessi convenuti a titolo di mora, in quanto la legge di interpretazione autentica non avrebbe potuto ampliare portata e significato della L. n. 108/1996 che continua a richiamare testualmente il concetto di interessi “corrispettivi”, finendo per darne un interpretatio abrogans” (Tribunale di Milano n. 13719 del 29.11.2016 del in www.expartecreditoris.it; cfr. Tribunale di Milano, 29.01.2015, n.1242 in: www.expartecreditoris.it).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16095 del 5 agosto 2019

Negli stessi termini si è espresso il Tribunale di Roma: “sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con cui, in attuazione della l.n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura non tengono in considerazione gli interessi moratori, come chiarito dalla Banca d’Italia con comunicato del 3 luglio 2013 secondo il quale gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente; appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori -, soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito” (Tribunale di Roma ordinanza del 29.4.2014, Dott. Catalozzi

Ferme le considerazioni svolte dev’essere chiarita la sorte giuridica degli interessi corrispettivi nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta usuraria la pattuizione degli interessi moratori.

Per risolvere tale questione occorre evidenziare come, nel bilanciamento dei contrapposti interessi tra mutuatario e Banca, risulterebbe del tutto ingiustificata e pregiudizievole per quest’ultima l’accoglimento di una domanda di nullità di tutte le clausole economiche del contratto, soprattutto laddove l’azione del mutuatario abbia un fine speculativo e sia volta ottenere la restituzione di oneri economici (interessi corrispettivi) rientranti nel limite di legge - se correttamente valutati.

In considerazione del carattere eccezionale della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. si può concludere che la stessa non sia suscettibile di applicazione estensiva. In altri termini, se gli interessi moratori devono sottostare alla normativa antiusura, va da sé che la sanzione della nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. per superamento della soglia antiusura sarà applicabile agli stessi, mentre saranno comunque dovuti gli interessi corrispettivi, ove lecitamente pattuiti al di sotto della soglia.

La giurisprudenza di merito ha avallato tale ricostruzione: “Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa – di regola – la nullità dell’intero contratto, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti. In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un’apposita norma che disponga l’estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest’ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell’art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale (Tribunale di Taranto, ordinanza del 17 ottobre 2014, in www.expartecreditoris.it).

Nel caso che ci occupa risulta evidente che, non avendo gli attori dimostrato di aver corrisposto alcunché a titolo di interessi moratori, o di aver subito alcun “danno” in esito alla loro pattuizione, la domanda risarcitoria deve essere respinta, per dimostrata assenza di alcun profilo di usura o di altra illegittimità.

Sul piano di ammortamento alla francese

Parte attrice ha, inoltre, sostenuto che la Banca avrebbe applicato interessi superiori a quanto pattuito mediante la tipologia di ammortamento pattuita - “alla francese” - la quale genererebbe un’illegittima forma di capitalizzazione degli interessi su interessi già maturati.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16095 del 5 agosto 2019

In realtà, il metodo di ammortamento non influisce sulla quantificazione degli interessi ma, solo ed esclusivamente, sull'imputazione degli stessi.

Nello specifico, utilizzando l'ammortamento alla francese, l'ammontare degli interessi complessivamente corrisposti dal cliente è invariato, cambia soltanto la quota-interessi imputabile a ciascuna rata che, invece di essere costante, come nell'ammortamento "all'italiana", decresce col trascorrere del tempo.

Ciononostante, il totale degli interessi dovuti e, conseguentemente, l'entità delle singole rate non è assolutamente influenzato dal metodo di ammortamento utilizzato, che la quota-interessi sia costante o che sia decrescente è un elemento estrinseco rispetto al tasso applicato e, di conseguenza, alla quantificazione degli stessi

Sull'asserita violazione della normativa antitrust

Infine parte attrice ha eccepito la nullità delle clausole relative agli interessi per violazione della normativa antitrust, sostenendo che il tasso Euribor, richiamato nel contratto, sarebbe il frutto di intese illecite tra gli operatori bancari in spregio alle regole della concorrenza e del mercato.

L'assunto è infondato.

L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Esso viene determinato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore, essendo escluso dalla base di calcolo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi.

Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi. È vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ma nel caso di specie non vi è prova di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.

Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.

Per le motivazioni sin qui esposte le domande di parte attrice, così come proposte, devono essere respinte.

Alla soccombenza dei signori MUTUATARI consegue la loro condanna solidale alle spese di questo giudizio, liquidate in favore di BANCA come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e con adozione dei parametri medi ivi previsti.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, n. 16095 del 5 agosto 2019

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge le domande proposte dai signori MUTUATARI nei confronti di BANCA.
- Condanna altresì parte attrice al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di parte convenuta nella misura di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali. i.v.a. e c.p.a. come di legge.
- Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese necessarie per la CTU.

Così è deciso.

Roma, 4 agosto 2019

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS